

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO UFFICIO PER LA GARANZIA DEI DIRITTI SINDACALI

Prot. 948 S 166

Roma.

21 FER 2011

ALLE OO.SS. DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE VV.F.

LORO SEDI

OGGETTO: Orario delle visite fiscali per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Informativa.

Per opportuna informazione si trasmette copia nota n. 6024 del 21 febbraio 2011 concernente l'oggetto, predisposta dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane.

IL DIREPTORE DELL'UFFICIO

Cerrone



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Direzione Centrale Risorse Umane Servizio III

Exptutimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DCRISUM

REGISTRO UFFICIALE - USCITA Protin 0006024 del 21/02/2011

Ai sigg. Direttori regionali ed Interregionale VV.F.

LORO SEDI

Ai sigg. Comandanti Provinciali VV.F.

LORO SEDI

Ai sigg. Direttori Centrali

SEDE

Al sig. Direttore dell'Ufficio Centrale Ispettivo

SEDE

Al sig. Dirigente dell'Ufficio I Gabinetto

SEDE

Ai sigg. Dirigenti degli Uffici di Diretta Collaborazione

SEDE

Per conoscenza

Al sig. Dirigente Generale Capo del Corpo Nazionale

dei Vigili del Fuoco

SEDE

Oggetto: Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco- orario delle visite fiscali

Con nota del 31\3\2010, era stata data notizia di un quesito posto al Dipartimento della Funzione Pubblica, peraltro tuttora non pervenuto, in ordine alla non applicabilità nei confronti del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del DM 18 dicembre 2009, pubblicato sulla GU 20.01.2010, con il quale sono state stabilite le nuove fasce orarie di reperibilità in vigore dal 4 febbraio 2010: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e festivi.

La questione si pone in quanto l'art.68 del D.L.vo 150/2009, nel modificare l'art.55 del D.Lvo 165/2001, definisce l'ambito di applicazione del medesimo articolo e di quelli seguenti, stabilendo che le disposizioni fino all'art.55-octies costituiscono norme imperative che si applicano nei confronti dei dipendenti pubblici contrattualizzati, per l'effetto escludendo le categorie di personale in regime di diritto pubblico.



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Poiché da più parti vengono segnalati comportamenti non uniformi, si chiarisce che questo Dipartimento ritiene che le nuove disposizioni, essendo rivolte al solo personale contrattualizzato, non trovano applicazione nei confronti del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, almeno fino a quando non interverranno discipline ad hoc che le estendano anche al personale in regime di diritto pubblico.

Pertanto, le disposizioni d'applicarsi sono quelle dei DPR 7 maggio 2008 con cui sono stati recepiti gli accordi sindacali ai sensi del decreto leg.vo n.217\2005 e, più in particolare, 1'art.4 per il personale direttivo e dirigente e l'art.15 per quello non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Analogamente, per quanto riguarda la trasmissione dei certificati medici per le assenze, per la quale si confermano le disposizioni impartite con nota n.33135 del 17\11\2010.

Si prega le SS.LL. di voler diffondere il contenuto della presente al personale in servizio nei propri uffici.

IL CAPO **DI**PARTIMENTO